

**COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA**

Provincia di Novara

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE**DETERMINAZIONE
N. 28 DEL 23/06/2017****OGGETTO:****ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. IMPEGNO DI
SPESA.****CODICE C.I.G. ATTRIBUITO DALLA A.N.A.C.****Z921F1C7A8**

L'anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito delle disposizioni normative, in particolare dall'articolo 7 comma 2, lettera gg-ter del D.L. 70/2011 convertito dalla legge 106/2011 come da ultimo modificato dal D.L. 19 giugno 2015, n.78, a decorrere inderogabilmente dal 31/12/2015, la Società Equitalia Spa, nonché le Società dalla stessa partecipate, cessano di effettuare attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate comunali;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, nonché semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater del citato D.L. 70/2011 che prevede la possibilità per i comuni di effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

Dato atto quindi che ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale, di esclusiva competenza della Società Equitalia Spa, è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910;

Ritenuto che all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare il nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della Riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi ed alle procedure esecutive;

Premesso che con contratto n. 3 rep. del 24.12.2013, l'Unione Bassa Sesia ha affidato alla società GEC s.p.a., con sede a Cuneo, il servizio in concessione per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e non, così individuate: imposta comunale sugli immobili (ICI); imposta municipale propria (IMU); tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; tassa rifiuti e servizi (TARES); imposta comunale sulla pubblicità; tassa occupazione del suolo pubblico; sanzioni violazioni del codice della strada, delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali; entrate derivanti da contribuzione ai servizi comunali; entrate derivanti da permessi costruire; entrate derivanti da utilizzo patrimonio comunale (locazioni, affitti, comodati onerosi ecc.); altre entrate di spettanza comunale, per il periodo dal 24.12.2013 al 31.12.2018;

Dato atto che, in base ad apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei vari enti, il contratto citato è stato stipulato dall'Unione Bassa Sesia nell'interesse della stessa Unione Bassa Sesia, dell'Unione dei Comuni della Baraggia Vercellese, dei Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, dei Comuni di Granozzo con Monticello e Casalbeltrame;

Riscontrato che la società GEC s.p.a. è stata cancellata dell'albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, avvenuta con provvedimento n. 2 del 5 novembre 2015 del Ministero della Economia e delle Finanze, con la conseguente risoluzione del contratto;

Richiamata in seguito la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 1 del 12/01/2016, avente ad oggetto "Affidamento in concessione servizio riscossione coattiva a seguito subentro per risoluzione contratto concessionario precedente conseguente a cancellazione albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei tributi comunali. CIG. n. 493107971D", con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato stabilito di affidare alla Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6 la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910;

Dato atto che occorre riprendere la riscossione coattiva interrotta da GEC S.p.A., in modo tale da recuperare i crediti nei nostri confronti che erano già stati elaborati da GEC e che ammontano ad un totale di 31 posizioni ;

Vista l'offerta ricevuta al prot. n. 1214/IV.1 del 22/06/2017 presentata dalla Società ABACO Spa, che prevede oltre a confermare la disponibilità all'effettuazione delle attività propedeutiche alla riscossione coattiva con l'estrazione manuale e puntuale dei dati, posizione per posizione (senza possibilità di alcuna estrazione automatica e massiva), e successiva compilazione manuale del tracciato standard per poter importare i crediti da lavorare nel gestionale, dietro un corrispettivo di **€. 200,00 (oltre IVA di legge)** e così per **complessivi €. 244,00**;

Ritenuta l'offerta congrua e meritevole di approvazione;

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visti gli artt. 107, 183 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27/04/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

Acquisito il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).";

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta ABACO Spa, con sede in Padova (PD) l'incarico per il servizio alle condizioni descritte in premessa per un totale di €. 200,00 oltre IVA 22%.
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 244,00 IVA compresa alla codifica di bilancio 01.02.1 (cap. 140/215) del bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione C.C. n. 5/2017.
3. Di dare atto che l'impegno suddetto è esigibile nell'anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: **DR. GIANFRANCO BRERA**

Det. 28 del 23/06/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

- ☐ ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
- ☐ RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la contabilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.
- ☐

C / R	Anno	Imp Sub	/ Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2017	154	01021	140	215	1	244,00

Casaleggio Novara, li 23/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa ELENA DESSILANI

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Casaleggio Novara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____



Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA